

» contravenuto, debbano gli Avogadori di Comun portarne l'intro-
 » missione o a questo o al Consiglio del Pregadi, come parerà alla
 » loro prudenza. Il qual magistrato degli Avogadori di Comun, sic-
 » come è tanto riguardevole ed importante e da sapientissimi pro-
 » genitori nostri ordinato a custodire l'osservanza delle leggi, e a
 » vendicare col mezzo delle sospensioni gli arbitrij e tutte le trasgres-
 » sioni, così si vuole e risolutamente si comanda, che nè dal C. X.
 » nè da Capi del medesimo, nè dagli inquisitori di Stato, possano
 » essere trattenuti o impediti dall' uso di queste tanto loro salutari
 » prerogative, a norma della legge 1582, 22 dicembre, ravvivata
 » 1705, 22 marzo; salva sempre l'autorità de' Capi del C. X. e
 » degl'inquisitori di Stato d'impedire e reprimere in sul caso chiun-
 » que usasse nel trattar le materie, tanto nel Senato, quanto in que-
 » sto M. C, espressioni contumeliose e sediziose. »

1761. 16. Gen.^o Letta in Collegio.

17. detto. Letta in M. C.

+ 519

— 286

— 46

IV. Sulle Scuole e Confraternite di Venezia.

» 1762. 13 Aprile, in M. C.

» Importa sommamente ai riguardi della pietà e del principato,
 » che la materia delle erezioni e discipline delle scuole e di altre
 » divote unioni in questa città, raccomandate dalla legge di questo
 » M. C. 1468, 18 settembre, per altri e gelosi rispetti, alla custodia
 » e vigilanza del C. X., sia mantenuta in quel prudente sistema, in
 » cui fu collocata dai sapientissimi nostri progenitori. Ora essendosi
 » introdotto, che per industria de' ricorrenti talvolta s'impetri da
 » altra autorità la permissione di nuove erezioni, e convenendo to-
 » gliere un tal abuso,